

CC
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 27/12/1998

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

000926
22 GEN. 99

NR. 133 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

-SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. =

L'anno millenovecentonovantotto addi VENTISETTE del mese
di DICEMBRE alle ore 18,40 nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei
modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale.

RISULTANO:

!nr.!	COGNOME E NOME	! P !	! A !
!01!	MONTESANTO DAMIANO	P	
!02!	SERO MARIO	P	
!03!	SERO FILIPPO	P	
!04!	LATANZA LEONARDO	P	
!05!	SANTORO GIUSEPPE	P	
!06!	CRITELLI TOMMASO	P	
!07!	FORCINITI LUIGI	P	
!08!	GRECO SAVERIO	P	
!09!	FORMARO LORENZO	P	
!10!	FILARETI LEONARDO	P	
!11!	CIPRIOTTI MICHELE	P	
!12!	FORTINO GIOVANNI	P	
!13!	DE NARDO CATALDO		A
!14!	AGAZIO STEFANO		A
!15!	STRAFACI DOMENICO		A
!16!	TALARICO ETTORE		A
!17!	GRILLO GIUSEPPE		A

REGIONE CALABRIA
Comitato Regionale di Piano
SERVIZIO REGIONALE DI PIANIFICAZIONE
12 GEN. 1999
12 GEN. 1999

D. Damiano
IL PRESIDENTE
Costo Retta
IL SEGRETARIO

TOTALE PRESENTI : 11 TOTALE ASSENTI : 06
ASSISTE il Segretario Comunale: Dott. PASQUALE LAPEGNA
Il sig. Prof. DAMIANO MONTESANTO nella qualita' di SINDACO
assunta la presidenza e constatata la legalita' dell'
adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

CC
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 27/12/1998

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. 133 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

-SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. =

L'anno millenovecentonovantotto addi VENTISETTE del mese
di DICEMBRE alle ore 18,40 nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei
modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale.

RISULTANO:

!nr.!	COGNOME E NOME	! P !	! A !
!01!	MONTESANTO DAMIANO	! P !	! !
!02!	SERO MARIO	! P !	! !
!03!	SERO FILIPPO	! P !	! !
!04!	LATANZA LEONARDO	! P !	! !
!05!	SANTORO GIUSEPPE	! P !	! !
!06!	CRITELLI TOMMASO	! P !	! !
!07!	FORCINITI LUIGI	! P !	! !
!08!	GRECO SAVERIO	! P !	! !
!09!	FORMARO LORENZO	! P !	! !
!10!	FILARETI LEONARDO	! P !	! !
!11!	CIPRIOTTI MICHELE	! P !	! !
!12!	FORTINO GIOVANNI	! !	! A !
!13!	DE NARDO CATALDO	! !	! A !
!14!	AGAZIO STEFANO	! !	! A !
!15!	STRAFACI DOMENICO	! !	! A !
!16!	TALARICO ETTORE	! !	! A !
!17!	GRILLO GIUSEPPE	! !	! A !

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 06

ASSISTE il Segretario Comunale: Dott. PASQUALE LAPEGNA
Il Sig. Prof. DAMIANO MONTESANTO nella qualita' di SINDACO
assunta la presidenza e constatata la legalita' dell'
adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

VISTO lo schema di " **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** ";

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli, previsti dall'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, per come modificato dalla legge n. 127/97, che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL " **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**" composto da n.33 articoli , numerati progressivamente dal n. 1 al n. 33, nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CARIATI

REGOLAMENTO PER

L' APPLICAZIONE

DEL CANONE

PER L' OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

INDICE

PARTE I PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Concessioni /Autorizzazioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 6	Istruttoria
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Art. 10Principali obblighi del concessionario
Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 Oggetto del canone
Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 19 Durata delle occupazioni
Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
Art. 24	.. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 27 Agevolazioni
Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 29 Sanzioni

Art. 30	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 31.....	Funzionario responsabile
Art. 32.....	Disciplina transitoria
Art. 33.....	Entrata in vigore del presente regolamento

FAC SIMILI DI MODULISTICA

- Richiesta di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
- Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
- Richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
- Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
- Richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a sviluppo progressivo
- Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a sviluppo progressivo



PARTE I
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 38 del 28.04.1994.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- D) criteri di determinazione del canone;
- C) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula

all'interessato, **entro 15 (quindici)** giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, **entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale per eventuali danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione⁽³⁾ e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

(3) Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni

dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento **almeno 02 (due) mesi** prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di **15 (quindici) giorni**, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in

via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

Art. 18

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE, DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO, IL TITOLARE DELL'ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE E, IN MANCANZA, L'OCCUPANTE DI FATTO, ANCHE ABUSIVO, IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELL'AREA O DELLO SPAZIO PUBBLICO OCCUPATO, RISULTANTE DAL MEDESIMO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO O DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE O DEL FATTO MATERIALE.

2. LA TITOLARITÀ DEL PROVVEDIMENTO, PER IL QUALE SI RENDE DOVUTO IL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE, SPETTA UNICAMENTE AL SOGGETTO CHE PONE IN ESSERE MATERIALMENTE L'OCCUPAZIONE.

Art. 19

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO SONO PERMANENTI E TEMPORANEE.

2. SONO PERMANENTI LE OCCUPAZIONI, DI CARATTERE STABILE⁽⁹⁾, EFFETTUATE ANCHE CON MANUFATTI, LA CUI DURATA, RISULTANTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE, NON È INFERIORE ALL'ANNO E, COMUNQUE, NON È SUPERIORE A 29 ANNI. LE FRAZIONI SUPERIORI ALL'ANNO SONO COMPUTATE PER TRIMESTRI.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art.20

Suddivisione del territorio comunale

1. LA TARIFFA BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE È GRADUATA IN RAPPORTO ALL'IMPORTANZA DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI OCCUPATI. A TAL FINE, SENTITA LA COMMISSIONE EDILIZIA, IL TERRITORIO COMUNALE È SUDDIVISO IN 02 (DUE) CATEGORIE, SECONDO IL SEGUENTE ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DI STRADE ED AREE PUBBLICHE:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

1^a Categoria

TUTTE LE VIE E PIAZZE DELLA MARINA DI CARIATI CON ESCLUSIONE DELLE LOCALITA': SAN CATALDO E TRAMONTI, COME RISULTA DALLE PLANIMETRIE ALLEGATE ALLA DELIBERA CONSILIARE INDICATA AL PRECEDENTE ART.1 (*delibera C.C. 38/94*) -

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

2^a Categoria

CENTRO STORICO COME DA PRG, ZONE ALL'INTERNO DELLE LOCALITA'
SAN CATALDO E TRAMONTI, COME DELIMITATE DALLE PLANIMETRIE ALLEGATE ALLA
DELIBERA CONSILIARE INDICATA AL PRECEDENTE ART.1 (*cc. 38/94*) -
Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI, LA MISURA DI TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE è DI:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

I CATEGORIA	II CATEGORIA
£ 1.000	£ 500

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
£ 1.000	£ 500

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO E DI SPAZI PUBBLICI, LA TARIFFA ANNUA PER METRI QUADRATI E PER METRI LINEARI è DETERMINATA NELLA MISURA PERCENTUALE DEL 10% (DIECI) DELLA TARIFFA GIORNALIERA STABILITA, PER LA SPECIFICA CATEGORIA DI RIFERIMENTO, PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A).

Art. 22
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. IL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE è IL VALORE ATTRIBUITO ALL'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE PER IL QUALE VA MOLTIPLICATA LA MISURA DI BASE DI TARIFFA FISSATA ALL'ART. 21 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,50 e superiore a 2,00.

Art. 23
**Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie.**

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) PASSI CARRABILI. DEFINIZIONE

SONO CONSIDERATI PASSI CARRABILI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, QUEI MANUFATTI COSTRUITI, ANCHE SENZA TITOLO, SUL SUOLO PUBBLICO, AVENTI LA SPECIFICA FUNZIONE DI FACILITARE L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLA PROPRIETÀ PRIVATA. I SEMPLICI ACCESSI CHE SI APRONO DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO, SPROVVISTI DI QUALSIASI MANUFATTO, NON DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE. L'AMMINISTRAZIONE, TUTTAVIA, SU ESPRESSA RICHIESTA DEGLI INTERESSATI PUÒ CONCEDERE UN'AREA DI RISPETTO NON SUPERIORE ALLA MISURA "CONVENZIONALE" DI MQ 6 (SEI).

LA SUPERFICIE DEL PASSO CARRABILE è QUELLA RISULTANTE DAL RELATIVO ATTO DI CONCESSIONE , CONVENZIONALMENTE DETERMINATA MOLTIPLICANDO LA LARGHEZZA DELL' INTERRUZIONE (OVE ESISTE MANUFATTO) OVVERO DELL'APERTURA (QUANDO L'ACCESSO APRE DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO) PER LA PROFONDITA' DI METRI UNO, CON APROSSIMAZIONE ALLA MISURA SUPERIORE IN CASO DI FRAZIONE DI MQ.

OVE NON VI SIA PIÙ INTERESSE AD UTILIZZARE IL PASSO CARRABILE, PUÒ ESSERE AVANZATA RICHIESTA ALL'AMMINISTRAZIONE DI ABOLIZIONE DEL PASSO. LE SPESE DI MESSA IN PRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE SONO A CARICO DEL RICHIEDENTE.

2) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE

LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI E CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, COMPRESI LE TENDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, POSTE IN ESSERE DA PRIVATI NONCHÉ LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI, SONO CALCOLATE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE, IN BASE ALLA LUNGHEZZA IN METRI LINEARI. PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DALLE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI TIENE CONTO DELLO SVILUPPO FORFETTARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507, RICONDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA SOPRAINDICATA.

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI PUBBLICI CON CARTELLONI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, LA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO AI FINI DEL CANONE è DATA DALLE DIMENSIONI DEI CARTELLONI E MEZZI MEDESIMI, RISULTANTE DALL'ATTO DI CONCESSIONE, PER LA PARTE ADIBITA A PUBBLICITÀ. NON SONO COMPUTABILI I SOSTEGNI AL SUOLO.

3) OCCUPAZIONI DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DELLE AREE VINCOLATE, CON ATTO DELIBERATIVO, A PARCHEGGIO DEI RESIDENTI LA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO DEL CANONE è QUELLA RISULTANTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SINGOLO POSTO ASSEGNATO.

PER LE AREE VINCOLATE, CON ATTO DELIBERATIVO, AL SERVIZIO PUBBLICO DI PARCHEGGIO, CONCESSE IN GESTIONE A TERZI, LA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO DEL CANONE è QUELLA COMPLESSIVAMENTE DESTINATA AL MEDESIMO PUBBLICO SERVIZIO O COMUNQUE QUELLA RISULTANTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.

4) OCCUPAZIONI IN AREE DI MERCATO ATTREZZATE

SONO CONSIDERATE AREE DI MERCATO ATTREZZATE QUELLE CHE, INDIPENDENTEMENTE DAI TEMPI E DALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE DISCIPLINATI IN APPOSITO REGOLAMENTO, HANNO TALE STABILE VINCOLO DI DESTINAZIONE. DETTE AREE DI MERCATO, INDIVIDUATE CON ATTO DELIBERATIVO N. 51 DEL 29.10.1993, SONO LE SEGUENTI:

MERCATI RIONALI TIPO B

PIAZZA CADUTI PER L'EMIGRAZIONE
VIA SAN PAOLO- CAMPO SPORTIVO
VIA C. COLOMBO- TRAV. I MATTEOTTI
VIA G. DALLA CHIESA -
PONTE MOLINELLO- VIA C. COLOMBO-
INCROCIO VIA PIAVE;

MERCATI RIONALI TIPO A

VIA G. MINGIANI;
PIAZZA VITTORIO EMANUELE;
PIAZZA VALLE;

MERCATO MENSILE

- 1. Via San Cataldo;
- 2. Via Sirena;
- 3. Via Matteotti;
- 4. Via Santa Rita;
- 5. Via Vucchicella;
- 6. Via Piave;
- 7. Via Vitt. Veneto;
- 8. Via Bari;

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

PER I MERCATI SETTIMANALI, INDIVIDUATI CON ATTO DELIBERATIVO N. 51 DEL 29.10.1993, IL CUI SVOLGIMENTO È REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, LA SUPERFICIE COMPUTABILE AI FINI DEL CANONE È QUELLA RISULTANTE DALL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATO ANNUALMENTE AI SINGOLI OPERATORI COMMERCIALI.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di SEI ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

PER LE OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE, PONTEGGI, ECC. FINALIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA, LA SUPERFICIE COMPUTABILE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE È QUELLA CORRISPONDENTE ALLO SVILUPPO ORIZZONTALE AL SUOLO DI TALI STRUTTURE, OVVERO A QUELLO MAGGIORE RISULTANTE DALL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE. AL MEDESIMO ATTO DI AUTORIZZAZIONE OCCORRE FAR RIFERIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE CONCESSA PER USO CANTIERE.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

Tipologia occupazione	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) passi carrabili	0,50	0,50
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,80	0,80
3) parcheggi per residenti	0,50	0,50
4) parcheggi pubblici	0,50	0,50
5) aree di mercato	1	1
6) distributori di carburante	2	2
7) impianti pubblicitari	2	2
8) attività dello spettacolo viaggiante ,mestieri girovaghi	0,80	0,80
9) commercio in forma itinerante	1	1
10) impalcature, Ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1	1
11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,50	0,50
12) altre attività	1	1

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. LA MISURA COMPLESSIVA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE è DETERMINATA COME SEGUE:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

LA MISURA PERCENTUALE DELLA TARIFFA BASE PREVISTA A GIORNO PER CATEGORIA DI IMPORTANZA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (PTB) DI CUI ALL'ART. 21 VA MOLTIPLICATA PER IL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE) DI CUI ALLA TABELLA DELL'ART. 24. L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO VA ULTERIORMENTE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DEI METRI QUADRATI O DEI METRI LINEARI E SUCCESSIVAMENTE PER 365.

(FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$)

PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI SORTE O SCADENTI IN CORSO D'ANNO, LA MISURA DEL CANONE PER SINGOLA FRAZIONE E' PER I GIORNI DI EFFETTIVA OCCUPAZIONE.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

LA TARIFFA BASE (TB) PREVISTA A GIORNO PER LE CATEGORIE DI IMPORTANZA DI CUI ALL'ART. 21 VA MOLTIPLICATA PER IL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE) DI

